



Berna, maggio 2018

Volantino concernente l'importazione di grassi e oli del capitolo 15

(impiego di grassi e oli, animali e vegetali, fruente di agevolazioni doganali e nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali)

1. Situazione iniziale

A seconda dello scopo d'impiego, i grassi e gli oli del capitolo 15 (vedi Tariffa d'uso svizzera, www.tares.ch) possono essere imposti all'importazione a un'aliquota di dazio o d'imposta sugli oli minerali ridotta.

La combinazione dell'impiego «per usi tecnici» fruente di agevolazioni doganali con un'agevolazione nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali crea spesso incertezze al momento dell'imposizione all'importazione.

2. Agevolazioni doganali

Per quanto riguarda i grassi e gli oli fruente di agevolazioni doganali, si tratta di merci introdotte nel territorio doganale a un'aliquota di dazio ridotta in base al loro impiego. In questo caso gli importatori o i destinatari della merce devono disporre di un relativo impegno richiesto in precedenza.

Prima di importare le merci, gli importatori o i destinatari devono depositare un impegno d'impiego presso la sezione Tariffa doganale e misure economiche della Direzione generale delle dogane (DGD), a meno che non siano già titolari di un corrispondente impegno. L'impegno d'impiego è valido solo per le merci e gli impieghi indicati.

L'elenco dei titolari di impegni d'impiego (qui di seguito D-123) è una banca dati contenente i nominativi delle persone che hanno depositato un impegno d'impiego presso la DGD conformemente all'articolo 51 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01). La D-123 è disponibile al seguente link: «[Titolari di impegni d'impiego \(D123\)](#)».

È possibile richiedere la domanda d'impiego circa l'uso presso la sezione Tariffa doganale e misure economiche della DGD mediante il seguente link: «[Domanda d'impegno circa l'uso](#)».

3. Imposta sugli oli minerali

Per i grassi e oli animali e vegetali, contrariamente a quelli fossili, non esistono aliquote d'imposta ridotte in base allo scopo d'impiego. Tuttavia i grassi e gli oli animali e vegetali, per l'impiego come carburante, possono beneficiare di un'agevolazione fiscale se adempiono determinate esigenze ecologiche e sociali. Per ulteriori informazioni al riguardo consultare il seguente link: «[Biocarburanti](#)».

4. Rivendita a terzi/riserva d'uso


I grassi e gli oli fruente dell'agevolazione doganale e dell'agevolazione nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali possono essere rivenduti a terzi per gli scopi indicati nella dichiarazione d'importazione (ulteriori dettagli in merito sono disponibili al seguente link: [«R-17-01 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego»](#)).

La riserva d'uso deve essere indicata nei documenti di vendita e fornitura (almeno fatture e bollettini di consegna). Per le merci del capitolo 15 impiegate «per usi tecnici» (fruente dunque di agevolazione doganale) bisognerebbe indicare sia una riserva d'uso relativa all'agevolazione doganale sia una relativa all'imposta sugli oli minerali. Al fine di semplificare la procedura, è possibile indicare la riserva d'uso di cui al punto 5, lettere a-e, per entrambi gli ambiti.

5. Imposizione all'importazione di grassi e oli animali e vegetali

Lo schema qui appresso illustra tutte le possibilità d'imposizione esistenti per l'agevolazione concessa per le merci impiegate «per usi tecnici» nonché il corrispondente trattamento nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali.

Le voci di tariffa e ulteriori dettagli sull'imposizione sono desumibili dal Tares (www.tares.ch).



a. Grassi e oli, animali e vegetali, per l'impiego come carburante con agevolazione fiscale²

<u>Imposizione:</u>	voce di tariffa:	secondo il Tares
	numero convenzionale:	922 (con prova ecologica e sociale ²)
	aliquota di dazio:	fr. 1.00 ³
	emolumento di controllo:	fr. 0.15 ⁴
	imposta sugli oli minerali:	fr. 0.00 ⁵

Impegno: agevolazione doganale: sì; imposta sugli oli minerali: no

Riserva d'uso nei documenti di vendita e fornitura (cfr. anche punto 4):

Osservazione importante dell'Amministrazione federale delle dogane

La merce fornita è stata imposta a un'aliquota di favore e può essere impiegata solo come carburante. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere precedentemente comunicata alla sezione Imposta sugli oli minerali della Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi all'importazione deve essere versata a posteriori. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane e a quella sull'imposizione degli oli minerali.

¹ Incluso il carburante per la prova al banco di motori nuovi di costruzione propria, per la propulsione di generatori, per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e di motori di pompe di calore fisse

² Ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali e sulla prova concernente le esigenze ecologiche e sociali sono disponibili al seguente link: «[Biocarburanti](#)»

³ Per 100 chilogrammi lordi

⁴ Emolumento di controllo per agevolazione doganale; fr. 0.15 per 100 chilogrammi lordi; minimo fr. 7.00

⁵ Totale dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali; per 1000 litri a 15 °C

b. Grassi e oli, animali e vegetali, per l'impiego come carburante senza agevolazione fiscale²

<u>Imposizione:</u>	voce di tariffa:	secondo il Tares	
	numero convenzionale:	923	
	aliquota di dazio:	fr.	1.00 ³
	emolumento di controllo:	fr.	0.15 ⁴
	imposta sugli oli minerali:	fr.	720.60 ⁵

Impegno: agevolazione doganale: sì; imposta sugli oli minerali: no

Riserva d'uso nei documenti di vendita e fornitura (cfr. anche punto 4):

Osservazione importante dell'Amministrazione federale delle dogane

La merce fornita è stata imposta a un'aliquota di favore e può essere impiegata solo come carburante. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere precedentemente comunicata alla sezione Imposta sugli oli minerali della Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi all'importazione deve essere versata a posteriori. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane e a quella sull'imposizione degli oli minerali.

c. Grassi e oli, animali e vegetali, per la produzione di carburanti

<u>Imposizione:</u>	voce di tariffa:	secondo il Tares	
	numero convenzionale:	990	
	aliquota di dazio:	fr.	1.00 ³
	emolumento di controllo:	fr.	0.15 ⁴
	imposta sugli oli minerali:	fr.	0.00 ⁵

Impegno: agevolazione doganale: sì; imposta sugli oli minerali: no

Riserva d'uso nei documenti di vendita e fornitura (cfr. anche punto 4):

Osservazione importante dell'Amministrazione federale delle dogane

La merce fornita è stata imposta a un'aliquota di favore e può essere impiegata solo per la produzione di carburanti. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere precedentemente comunicata alla sezione Imposta sugli oli minerali della Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi all'importazione deve essere versata a posteriori. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane e a quella sull'imposizione degli oli minerali.

² Ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali e sulla prova concernente le esigenze ecologiche e sociali sono disponibili al seguente link: «[Biocarburanti](#)»

³ Per 100 chilogrammi lordi

⁴ Emolumento di controllo per agevolazione doganale; fr. 0.15 per 100 chilogrammi lordi; minimo fr. 7.00

⁵ Totale dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali; per 1000 litri a 15 °C

d. Grassi e oli, animali e vegetali, per l'impiego come combustibile (riscaldamento)

<u>Imposizione:</u>	voce di tariffa:	secondo il Tares	
	numero convenzionale:	992	
	aliquota di dazio:	fr.	1.00 ³
	emolumento di controllo:	fr.	0.15 ⁴
	imposta sugli oli minerali:	– ⁶	

Impegno: agevolazione doganale: sì; imposta sugli oli minerali: no

Riserva d'uso nei documenti di vendita e fornitura (cfr. anche punto 4):

Osservazione importante dell'Amministrazione federale delle dogane

La merce fornita è stata imposta a un'aliquota di favore e può essere impiegata solo per il riscaldamento (non in impianti di cogenerazione forza-calore e in centrali termoelettriche a blocco). Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere precedentemente comunicata alla sezione Imposta sugli oli minerali della Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi all'importazione deve essere versata a posteriori. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane e a quella sull'imposizione degli oli minerali.

e. Grassi e oli, animali e vegetali, per altri usi tecnici (non come carburante o combustibile)

<u>Imposizione:</u>	voce di tariffa:	secondo il Tares	
	numero convenzionale:	999	
	aliquota di dazio:	fr.	1.00 ³
	emolumento di controllo:	fr.	0.15 ⁴
	imposta sugli oli minerali:	– ⁶	

Impegno: agevolazione doganale: sì; imposta sugli oli minerali: no

Riserva d'uso nei documenti di vendita e fornitura (cfr. anche punto 4):

Osservazione importante dell'Amministrazione federale delle dogane

La merce fornita è stata imposta a un'aliquota di favore e può essere impiegata solo per usi tecnici (non come carburante o combustibile). Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere precedentemente comunicata alla sezione Imposta sugli oli minerali della Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi all'importazione deve essere versata a posteriori. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane e a quella sull'imposizione degli oli minerali.

6. Persone di contattoAgevolazione doganale

Philippe Rais tel. 058 462 65 73, e-mail philippe.rais@ezv.admin.ch
 Jean-Claude Burri tel. 058 464 87 11, e-mail jean-claude.burri@ezv.admin.ch

Imposta sugli oli minerali

Wolfgang Kobler tel. 058 465 41 16, e-mail wolfgang.kobler@ezv.admin.ch

³ Per 100 chilogrammi lordi

⁴ Emolumento di controllo per agevolazione doganale; fr. 0.15 per 100 chilogrammi lordi; minimo fr. 7.00

⁶ Non soggetta all'imposta sugli oli minerali